



Ordine  
degli Psicologi  
del Lazio

Spett. Camera dei Deputati  
c.a. On. Antonino Foti

Spett. Camera dei Deputati  
XII Commissione Affari sociali  
c.a. On. Francesco De Luca  
c.a. On. Rocco Girlanda

**Oggetto: Osservazioni a Proposta di legge n. 3215 - Istituzione della figura professionale dello psicologo di base**

**Presidente**  
Ml. Zaccaria  
**Vicepresidente**  
P. Cruciani  
**Segretario**  
G. Gasparini  
**Tesoriere**  
M. D'Aguzzo  
**Consiglieri**  
L. Barbato  
L. Bizzarri  
A. Borrelli  
A. De Dominicis  
S. Del Lungo  
A. Gragnani  
M. Gubinelli  
C. Montanari  
N. Piccinini  
B. Tibaldi  
A. Urso

Egregi Onorevoli,  
in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, vi scrivo con riferimento alla proposta di legge da voi presentata per l'istituzione della figura professionale dello psicologo di base, della quale sono venuta a conoscenza pochi giorni orsono.

In passato l'Ordine che rappresento si è fatto portavoce di proposte in tal senso, che, per varie ragioni, non sono pervenute alla conclusione dell'iter di approvazione in Parlamento.

Desidero quindi esprimere il mio più sentito apprezzamento per la vostra iniziativa lungimirante, che finalmente coglie l'importanza della prevenzione e della cura del disagio psicologico come strumenti di piena ed effettiva attuazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito, forieri, oltre che di un miglioramento della qualità di vita dei cittadini, anche di un generale progresso etico-culturale della nostra società.

La lettura dell'articolato della proposta di legge mi impone, però, una riflessione, di cui non posso non farvi partecipi.

Tra i possibili requisiti che l'art. 3 stabilisce per l'iscrizione negli istituendi elenchi degli psicologi di base figura non solo l'iscrizione all'Ordine degli Psicologi, ma anche l'appartenenza all'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri. Orbene, una simile previsione si pone in netto contrasto con le disposizioni in materia di ordinamento della professione di psicologo, ed in particolare con l'art. 2 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, il quale espressamente dispone che "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale".

Mi permetto pertanto di suggerire di emendare il testo della proposta di legge, al fine di renderla coerente con la normativa sopra richiamata.

Certa della condivisione da parte vostra di quanto osservato, vi invio i più sinceri auguri di buon lavoro.

Cordialmente

Il Presidente  
(dott.ssa Marialori Zaccaria)

